

**Decreto Legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con
modificazioni, nella Legge
29 dicembre 2021, n. 233,
recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle
infiltrazioni mafiose**

**TAX CREDIT
ALBERGHI**

SOMMARIO

CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE (ART. 1)	2
ALLEGATO NORMATIVO	9

CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE (ART. 1)

L'art.1 della legge 233/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 152/2021 conferma il **riconoscimento, dal 7 novembre 2021¹ e fino al 31 dicembre 2024, di un credito di imposta e di un contributo a fondo perduto** (fruibili anche indipendentemente l'uno dall'altro) per le spese per determinati interventi di riqualificazione delle strutture alberghiere.

Il **credito d'imposta** si applica anche per gli **interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi**, alla data del **7 novembre 2021** (data di entrata in vigore del D.L. 152/2021), **a condizione che** le relative **spese** siano **sostenute** a decorrere dal medesimo **7 novembre 2021**.

In attuazione della disposizione, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del turismo l'**avviso pubblico** (23 dicembre 2021), **riportato nell'allegato normativo**, in calce al presente documento.

SOGGETTI

Possono beneficiare delle agevolazioni le:

- **imprese alberghiere**
- **strutture** che svolgono attività **agrituristica** (il credito d'imposta si applica per le sole attività che rientrano nel campo applicativo del Regolamento UE 1407/2013)²;
- strutture **ricettive all'aria aperta**;
- **imprese del comparto turistico**, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, ivi compresi quelli acquatici e faunistici;
- le imprese proprietarie degli immobili in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali sopracitate.

L'intervento deve riguardare l'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva (art.2, co.3 dell'avviso pubblico).

Come indicato nell'avviso pubblico, in caso di gestione dell'attività in un immobile o in aree non di proprietà, l'impresa deve essere in possesso del relativo contratto regolarmente registrato, da allegare alla domanda (art.2, co.3).

I soggetti devono essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (*cfr.* art.2, co.2).

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, per una sola struttura oggetto dell'intervento.

Tutti i requisiti devono essere presenti dalla data della presentazione della domanda e fino ai 5 anni successivi alla completa erogazione delle agevolazioni (credito d'imposta o contributo), pena il recupero degli stessi (*cfr.* art.2, co.2, dell'avviso).

Le **imprese** richiedenti i benefici, **a pena di esclusione dai benefici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti** (art.7 dell'avviso pubblico):

- regolarità contributiva (attestata dal DURC), ad esclusione delle imprese non a ciò obbligate, e fiscale (attestata da dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, o dal certificato dell'Agenzia delle Entrate;
- regolarità rispetto alla normativa antimafia.

Sono esclusi dai benefici i soggetti in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria (*cfr.* art.7 dell'avviso pubblico).

¹ Data di entrata in vigore del D.L. 152/2021.

² *Cfr.* art.3, co.8, dell'avviso pubblico.

INTERVENTI AGEVOLATI

Gli interventi devono essere stati avviati dal 7 novembre 2021 o, se iniziati, non devono essersi ancora conclusi in tale data. Il bonus spetta fino al 31 dicembre 2024, con la precisazione che, per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020, le spese devono essere state sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (fa fede la fattura – *cfr.* art.3, co.1 dell'avviso).

In particolare, gli interventi devono riguardare:

- incremento **dell'efficienza energetica** delle strutture.
Gli interventi devono riguardare, ad esempio, l'involucro degli edifici, ivi compresa l'installazione degli infissi, l'impianto di climatizzazione invernale, l'installazione di collettori solari o di sistemi di *building automation*: deve trattarsi degli interventi di cui all'art.2 del Decreto MISE 6 agosto 2020 (*cfr.* anche l'art.4 dell'avviso pubblico);
- la **riqualificazione antisismica**: deve trattarsi dell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, in conformità con quanto previsto dall'art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R.917/1986 – TUIR;
- eliminazione delle **barriere architettoniche**, in conformità alla legge 13/1989, e al D.P.R. 503/1996;
- interventi edilizi di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli di installazione di manufatti leggeri**, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione degli interventi energetici, antisismici e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di **piscine termali** e acquisizione di **attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento** delle attività termali, relativi alle **strutture termali** come definite dall'art. 3 della Legge 323/2000;
- interventi di **digitalizzazione** previsti dall'art. 9, co. 2, del DL n. 83/2014 (es. impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione sui siti e piattaforme informatiche specializzate, servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale);
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, in presenza di queste 2 condizioni:
 - o l'acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di efficientamento energetico, antisismico, di eliminazione delle barriere, di recupero edilizio, nonché di realizzazione di piscine termali;
 - o l'impresa beneficiaria non ceda a terzi o destini a finalità estranee all'esercizio dell'attività tali beni prima del loro completo ammortamento (*cfr.* l'art.4, co.1, lett.g, dell'avviso pubblico).

A pena di decadenza, gli interventi³:

- devono **avere ad oggetto**, ove siano previste opere edili-murarie ed impiantistiche, **fabbricati e terreni con destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività** che fruiscono dei benefici;
- devono essere **eseguiti in una sede operativa in Italia**, attiva alla data di presentazione della domanda;
- devono essere **descritti in modo dettagliato nella scheda di progetto** da caricare nella piattaforma on-line per l'accesso ai benefici (il progetto deve essere corredato da relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto, realizzati in adeguata scala);
- **devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione** sul sito internet del Ministero del turismo dell'**elenco dei beneficiari** ammessi agli incentivi, e **devono concludersi entro 24 mesi** dalla data di pubblicazione del medesimo elenco dei beneficiari, termine prorogabile di 6 mesi.

In ogni caso, gli interventi devono concludersi entro il 31 dicembre 2024.

³ *Cfr.* l'art.4 dell'avviso pubblico.

- devono essere conformi alla normativa europea sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo".

Occorre, inoltre, produrre tutta la **documentazione** in relazione agli **interventi eseguiti**, quale:

- la **certificazione circa la corretta e completa realizzazione delle opere**, il certificato di collaudo di regolare esecuzione, per le opere edili murarie ed impiantistiche a esterne che interne;
- l'**elenco di tutti certificati ed attestati**, permessi, concessioni, autorizzazione ed atti abilitativi in coerenza con quanto inserito in fase di domanda, in caso di opere edili murarie ed impiantistiche esterne;
- la **certificazione** per la rilevazione delle caratteristiche di **risparmio energetico**;
- la **certificazione** da parte di **soggetti indipendenti** circa la **compatibilità** con la normativa europea, sia della Commissione europea relativa al principio di non arrecare un danno significativo (2021/C 58/01), sia del Regolamento UE 2020/852;
- la **documentazione fotografica** a riprova dell'**apposizione del cartellone temporaneo** per la **pubblicizzazione** dell'aiuto comunitario della **Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR**.

SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

L'avviso pubblico precisa che sono considerate ammissibili ai benefici le spese individuate in uno specifico elenco, che verrà pubblicato sul sito internet del Ministero del Turismo (cfr. art.5 de medesimo avviso).

Il presidente del collegio sindacale, il revisore legale, il professionista o il CAF devono attestare l'effettivo sostenimento delle spese.

Per gli interventi edilizi agevolabili, funzionali a quelli di efficientamento e energetico, antisismico, di eliminazione delle barriere architettoniche, occorre rispettare quanto previsto dal D.M. 58 del 28 febbraio 2017 (in tema di *Sismabonus*).

Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento dell'ultimazione dell'intervento, in base al cd. *principio di competenza* (cfr. l'art.109 del D.P.R. 917/1986 – TUIR e l'art.5, co.2, dell'avviso pubblico).

Non sono ammissibili le spese:

- per le quali non sia adeguatamente provata la l'idoneità a realizzare il miglioramento dell'offerta ricettiva, in chiave di sostenibilità ambientale;
- non ammissibili a livello di rendicontazione della Commissione UE;
- non conformi alla specifica normativa europea in tema di sostenibilità ambientale;
- obbligatorie a norma di legge.

In caso di non ammissibilità, il Ministero del turismo procede il recupero del beneficio.

L'art.12 dell'avviso pubblico definisce le **modalità di rendicontazione delle spese sostenute**, specificando che:

- tutte le **fatture** devono **indicare i costi unitari dei beni e servizi** acquisiti;
- la data **del termine del progetto** coincide con la **data dell'ultima fattura emessa** in relazione alle attività previste dal progetto.

Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione andrebbe meglio coordinata con il principio di competenza, relativo al sostenimento delle spese (essendo i beneficiari soggetti esercenti attività d'impresa) che come noto, ai fini delle imposte sui redditi, stabilisce che, per le prestazioni di servizi, le spese si intendono sostenute nel periodo d'imposta in cui sono ultimati i lavori⁴.

⁴ Richiamato sia nell'art.1 del D.L. 152/2021, sia nell'avviso pubblico (art.5, co.2).

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle imprese associate sull'opportunità, ai soli fini della fruizione dei benefici, di pervenire all'ultimazione dei lavori comunque entro il 31 dicembre 2024, e di ricevere l'ultima fattura di spesa con data coincidente, o posteriore, alla fine dei lavori;

- tutte le fatture devono essere quietanzate;
- le spese sostenute devono dar luogo ad un'effettiva uscita di cassa, ed a tal fine l'impresa deve utilizzare strumenti tracciabili di pagamento (bonifici, assegni, carte di credito/debito, assegni ...), che devono essere intestati al beneficiario. Anche l'estratto conto deve mostrare l'importo, la data di pagamento e la relativa causale.

AGEVOLAZIONI

I benefici consistono in:

- **un credito di imposta dell'80%** delle spese sostenute (compresa la progettazione);
- **un contributo a fondo perduto** entro un **massimo di 40.000** euro incrementabile a determinate condizioni fino ad **un massimo di 100.000 euro**, secondo lo schema seguente:

Ulteriori € 30.000	se una quota di spesa pari al 15% del totale dell'intervento sia destinato alla digitalizzazione e all'innovazione in chiave tecnologica ed energetica
Ulteriori € 20.000	se l'impresa o la società destinataria abbia determinati requisiti soggettivi legati all'imprenditoria femminile, ovvero se l'impresa, anche individuale, o la società sia costituita, a particolari condizioni, da giovani con età compresa tra i 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda
Ulteriori € 10.000	se la sede operativa dell'impresa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Il **contributo**, comunque, **non può superare il 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili** ed è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento o su richiesta, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, con un'anticipazione non superiore al 30%.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Per i medesimi interventi, **il contributo ed il credito d'imposta sono cumulabili fra loro**. Tuttavia, il cumulo delle due agevolazioni non può eccedere il costo sostenuto per gli interventi (cfr. anche l'art.3, co.5, dell'avviso pubblico).

Inoltre, **gli stessi benefici non sono cumulabili con altri contributi**, sovvenzioni e agevolazioni pubblici **concessi per gli stessi interventi** e sono riconosciuti nel rispetto dei limiti stabiliti:

1. dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" [Comunicazione della Commissione UE C(2020)1863 - 1.800.00 euro, inteso come aiuti percepiti complessivamente dal 20 marzo 2020 sino al 30 giugno 2022⁵];
2. dalla regola *de minimis* (200.000 euro in tre esercizi finanziari – Regolamento UE 1407/2013). Tale regola si applica in via residuale, dopo il 30 giugno 2022 ed a seguito della scadenza del regime temporaneo di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza da Covid-19.

⁵ Il quadro temporaneo degli aiuti di Stato è stato così prorogato il 18 novembre 2021 dalla Commissione UE.

Circa l'alternanza delle due basi normative comunitarie, si ritiene che il *de minimis* venga superato dal *Quadro temporaneo di aiuti* finché questo è in vigore, mentre tornerà operativo, come limite di aiuto utilizzabile dalle imprese, una volta che il medesimo Quadro temporaneo verrà a scadenza.

A conferma di tale interpretazione, si attendono i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, le agevolazioni (tax credit e contributo finanziario) sono riconosciute secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi (cfr. art.3, co.4, dell'avviso pubblico).

Per le spese ammissibili al medesimo progetto non coperte dagli incentivi è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", a condizione che almeno il 50 % di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile in compensazione**, a decorrere **dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi** sono stati realizzati, **ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025**, mediante la presentazione del modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento⁶;
- è **fruibile senza applicazione del limite massimo annuale di crediti d'imposta compensabili** (fissato in 2 mln di euro per il 2021 ed a regime a decorrere dal 2022)⁷;
- è **cedibile**, in **tutto** o in **parte**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **comprese le banche e gli altri intermediari finanziari**, secondo le modalità previste dal Provvedimento dell'8 agosto 2020 che regola la cessione dei *bonus* in edilizia (compreso il *Superbonus* al 110%).

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Al riguardo si ritiene che, anche per questa agevolazione, dal 7 febbraio 2022 operi la limitazione ad una sola cessione, secondo quanto previsto dall'art.28 del D.L. 4/2022 – cd. *Sostegni-ter*, in fase di esame parlamentare per la relativa conversione in legge;

- **non concorre alla formazione del reddito imponibile** fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- nei casi di **utilizzo illegittimo**, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al **recupero** dei relativi importi.

PROCEDURA

Le **modalità applicative** per l'erogazione degli incentivi sono contenute nell'avviso pubblico 23 dicembre 2021 del Ministero del turismo (art.6).

Gli interessati **presentano, in via telematica, apposita domanda, attraverso una specifica piattaforma on-line, non ancora operativa (lo sarà entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico – entro il 23 febbraio)**, nella quale dichiarano il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

⁶ Cfr. anche l'art.9 dell'avviso pubblico.

⁷ Cfr. l'art.1, co.72, della legge 234/2021 – legge di Bilancio 2022.

In particolare, **l'istanza deve essere presentata entro i 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma on-line.** Entro i successivi 60 giorni il Ministero pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti beneficiari (*cf.* art.8 dell'avviso pubblico).

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere una serie di indicazioni dettagliate, quale il tipo di bonus richiesto, il costo complessivo e la tipologia degli interventi eseguiti, la data di inizio e fine lavori, nonché, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica individuata nell'allegato I all'avviso pubblico, riportato nell'allegato normativo al presente documento, a cui si rimanda.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, per una sola struttura oggetto dell'intervento.

Il Ministero del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli importi concessi a titolo di credito d'imposta e svolge le eventuali attività di recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati.

Gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (*cf.* l'art.1, co.1037, della legge 178/2020), pari a 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l'anno 2025, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Vengono, altresì, previste una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica ed una riserva del 40% per gli interventi da realizzare in Abruzzo, Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, fermo restando il limite complessivo di spesa, pari a 500 milioni, integrabili in presenza di ulteriori fondi disponibili, di matrice comunitaria, ovvero nazionale (*cf.* anche l'art.3, co.7, dell'avviso pubblico).

Inoltre, per il finanziamento del credito d'imposta, per il 2022 è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 100 milioni di euro.

I benefici sono erogati in ordine cronologico in base alla data di comunicazione della fine dell'intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali (*cf.* art.8, co.3 dell'avviso pubblico).

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, le agevolazioni verranno concesse alle prime 3.700 imprese turistiche, con una corrispondente riduzione dei benefici in misura proporzionale (*cf.* l'art.3, co.7, dell'avviso pubblico).

Nel caso di superamento dei massimali di fondi stanziati a livello UE, all'impresa è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo dell'aiuto di Stato ancora disponibile (art.8, co.4, dell'avviso pubblico).

In ogni caso, l'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato con avviso pubblicato sul sito del Ministero del turismo (art.8, co.5).

DECADENZA

Il tax credit alberghi ed il contributo finanziario vengono revocati in caso di⁸:

- **accertamento dell'inesistenza o di perdita di uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi** (regolarità contributiva e fiscale, certificazione antimafia);
- **fallimento o liquidazione**, con la cessazione dell'attività;
- **mancata realizzazione dell'intervento entro i termini di vigenza dei benefici (31 dicembre 2024);**
- presentazione di **documentazione incompleta** o con **elementi non veritieri**;
- **falsità delle dichiarazioni rese.**

In caso di realizzazione parziale dell'intervento, i benefici vengono revocati parzialmente, nell'ipotesi in cui la porzione realizzata costituisca un intervento di per sé organico e funzionale.

⁸ Cfr. l'art.13 dell'avviso pubblico.

CONTROLLI

Nel caso in cui venga accertata l'indebita fruizione dei benefici, il Ministero del turismo procede al recupero degli stessi, con applicazione degli interessi e delle sanzioni secondo la legislazione vigente, e può essere coadiuvato dalla Guardia di Finanza nell'eseguire ispezioni e controlli, e per finalità di contrasto alle frodi (*cfr.* art.14 dell'avviso pubblico).

BONUS ALBERGHI DEL 65%

Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi il credito d'imposta del 65% delle spese di riqualificazione delle strutture alberghiere (c.d. **Bonus Alberghi** di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83) che, tuttavia, viene riconosciuto solo fino al periodo d'imposta 2021 (*cfr.* l'art.1, co.13, del D.L. 152/2021).

Il **D.L. 152/2021**, infatti, **elimina** la **proroga** del **Bonus alberghi** stabilita fino al **2022** dall'art.7 co.5, del D.L. n.73/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n.106/2021 (*cd. Sostegni bis*).

ALLEGATO NORMATIVO

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». (21A07784)

(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)

Vigente al: 31-12-2021

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48/L). (22A00102)

(GU n.10 del 14-1-2022 - Suppl. Ordinario n. 2)

Vigente al: 14-1-2022

Titolo I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

Capo I

Turismo

Art. 1

Contributi ((a fondo perduto)) e credito d'imposta per le imprese turistiche

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. **((Ai soggetti))** di cui al comma 4 e' riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro **((per ciascun beneficiario))**. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, **((per le imprese o le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198))**, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, **((per le societa' di capitali))** le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, **((e per le imprese individuali))** gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta' compresa **((tra 18 anni compiuti))** e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese **((o le societa'))** la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, **((alle imprese che esercitano))** attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, **((alle imprese che gestiscono strutture ricettive))** all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, **((inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.))**

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, **((compreso))** il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) **((del presente comma));**

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, **((relativamente))** alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) **((interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese))** previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del **((regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020))**.

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento **((di tali spese))** sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Il credito d'imposta **((di cui al comma 1 del presente articolo))** e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, **((prima della))** comunicazione **((ai soggetti beneficiari))**, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa **((tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate))**, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. **((Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917))**. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22

maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto **((il Ministero del turismo pubblica))** un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, **((compresa))** l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato **((nel sito internet istituzionale))** del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui al **((comma 1 si applicano))** anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora **((conclusi alla))** data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi conclusi prima **((della data di entrata in vigore))** del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 **((e' autorizzata l'ulteriore))** spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente,

all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai **((commi 1 e 2 sono))** riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al **((regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013))**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al **((Registro nazionale degli aiuti di Stato))** di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare **((entro il 31 marzo 2023))**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-ter **((e 5))** dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. **((Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' garantito))** il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, **((secondo periodo))**, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

((17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.))

((17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.))

((17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

((17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.))

OMISSIS

*Il Ministro del Turismo***AVVISO PUBBLICO****ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152****MODALITÀ APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152**

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 1, Componente C3 "Turismo e cultura" dal citato PNRR e, in particolare, la misura 4.2, recante *"Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche"*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* e, segnatamente, l'articolo 1 che prevede, ai commi 1 e 2, incentivi destinati alle imprese turistiche, nonché, al comma 9, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 6, concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi *"assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE) e, in particolare, l'articolo 17 concernente le attività economiche arrecanti un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTA la Comunicazione (UE) 2021/C 58/01 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 14 ottobre 2021;

RITENUTO opportuno, dare tempestiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in considerazione dei traguardi ed obiettivi fissati dalla Decisione (UE) del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

SI INDICE

AVVISO PUBBLICO RECANTE LE MODALITÀ APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Avviso reca le modalità applicative per l'erogazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento in particolare:

- a) alle tipologie di imprese turistiche ammesse agli incentivi, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
- b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;
- c) alle procedure per l'ammissione delle spese ed il riconoscimento del contributo a fondo perduto;

d) alle procedure per il riconoscimento del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018;

e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei contributi.

f) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, e con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali.

3. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, il presente Avviso disciplina altresì modalità di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche di cui al comma precedente, per lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Avviso sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristiche, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

2. I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento. Tutti i requisiti previsti dal presente Avviso devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. I soggetti di cui al comma 1:

- 1) devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Art. 3

(Incentivi riconoscibili)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente Avviso, è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
2. Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
3. Il riconoscimento e le modalità di erogazione degli incentivi previsti nei precedenti commi 1 e 2 sono disciplinati negli articoli 8, 9 e 10 del presente Avviso.
4. Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.
5. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
6. Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
7. Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, misura M1C3-4.2, l'attribuzione degli incentivi di cui al presente Avviso avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
8. Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

Art. 4

(Interventi ammissibili)

1. Sono interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dal presente Avviso quelli relativi a:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- b) interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- g) l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;

2. Gli interventi di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'incentivo:

- a) devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività di cui all'articolo 2 del presente Avviso;
- b) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- c) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
- d) devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari;
- e) devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine

è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione degli incentivi di cui al presente Avviso, sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le spese coerenti con quelle di cui al documento “Spese ammissibili” che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla emanazione del presente Avviso.

2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

3. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, lettera d), si applicano altresì le previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

4. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- a) per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- c) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
- d) obbligatorie a norma di legge.

5. Per le spese riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l'eventuale recupero.

Art. 6

(Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi)

1. Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma *online* le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i trenta giorni successivi all'apertura della piattaforma on line.

2. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l'impresa interessata dovrà indicare tra l'altro:

- a) gli elementi da inserire nella "Sezione anagrafica" della piattaforma *online* di cui in allegato I;
- b) la tipologia degli interventi previsti, con le informazioni, ove pertinenti, da inserire nella "Sezione interventi" della piattaforma *online* di cui in allegato I;
- c) gli incentivi richiesti, precisando se intende richiedere il riconoscimento di entrambi gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Avviso, ovvero l'accesso ad uno solo di essi;
- d) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 5, nonché, con riferimento all'importo massimo complessivo del contributo a fondo perduto, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- e) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- f) le spese per le quali intende fruire del finanziamento di cui al successivo articolo 11 del presente Avviso;
- g) se intende richiedere una anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del presente Avviso, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10;
- h) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'impresa interessata deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco di cui alle sezioni dell'allegato I.

4. Entro il termine di cui al precedente comma 1, secondo periodo, il sistema consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti e di presentare più volte i documenti; in tale fattispecie è valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per ultimi in ordine temporale. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di ammissione e dei relativi allegati sono attestate dal sistema informativo.

Art. 7

(Ulteriori requisiti di partecipazione)

1. A pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
2. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:
 - a) in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
 - b) in regola con la normativa antimafia vigente; a tal fine deve presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, comma 1, e dell'articolo 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la mancata concessione degli incentivi;
 - c) in situazione di regolarità fiscale; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione; la detta dichiarazione sarà sostituita, a richiesta, da certificato dell'Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale.

Art. 8

(Riconoscimento degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati, inclusi quelli indicati nell'allegato I del presente Avviso, così come del rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l'elenco dei beneficiari.
3. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell'intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso.
4. Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" o dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" in vigore al momento della concessione del contributo, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta dai soggetti richiedenti o della visura del registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo di aiuto ancora disponibile.
5. L'esaurimento delle risorse è comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 9

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto)

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente Avviso è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero del turismo al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'Avviso;
- c) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- a) fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 % dell'investimento ammesso.

5. Il Ministero del turismo provvede ad effettuare l'erogazione del contributo, in unica soluzione o a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Sia le integrazioni attinenti i giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti, ecc.) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della mail di richiesta di modifica.

Art. 11

(Procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato)

1. Per le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 del presente Avviso inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

2. I criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento del finanziamento sono stabiliti dal decreto del 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 12

(Modalità di rendicontazione)

1. Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento. Il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di proprio riferimento collegando i giustificativi di spesa e di pagamento, alle voci di spesa ammesse in sede di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

b) la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;

c) tutte le fatture devono essere quietanzate;

d) le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: 1) le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitori); b) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario); c) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

3. Per le seguenti opere dovrà essere prodotta:

a) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

b) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l'elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l'attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda;

c) la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;

d) la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

e) una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione – pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.

Art. 13

(Cause di revoca degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli articoli 2 e 7 del presente Avviso;

b) in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;

- c) in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e), del presente Avviso;
- d) nel caso in cui la documentazione presentata, ai sensi degli articoli precedenti, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- e) in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

2. Nel caso di realizzazione parziale dell'intervento ammesso, sarà disposta la revoca parziale delle agevolazioni qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale.

Art. 14

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, degli incentivi di cui al presente Avviso, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione, delle frodi, e per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 del presente Avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'Avviso concernente le modalità di accesso alla piattaforma digitale di ricevimento delle istanze.

Massimo Garavaglia

Allegato I

Piattaforma online – Informazioni richieste

SEZIONE ANAGRAFICA

- a) Anagrafica del soggetto richiedente e del legale rappresentante/delegato firmatario;
- b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- c) Eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dall'avviso. La delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, da allegare a sistema;
- d) Dichiarazione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della legge 98/2013 in corso di validità (obbligatorio solo per i soggetti richiedenti che non sono assoggettati all'obbligo assicurativo INAIL e/o all'obbligo di imposizione INPS);
- e) Descrizione dell'attività esercitata che sarà pubblicata dal Ministero del turismo al fine di ottemperare agli obblighi in tema di trasparenza (articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
- f) Indicazione della sede presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento
- g) Classificazione della tipologia di struttura ricettiva o del servizio turistico e, conseguentemente, dell'attività esercitata nella sede presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione;
- h) Individuazione della proprietà dell'immobile presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, ovvero il diverso titolo di giuridico in base al quale il soggetto che presenta la domanda detiene o possiede l'immobile;
- i) Inserimento dei riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

SEZIONE INTERVENTI

- a) Indicazione di titolo dell'intervento, data di avvio e data di fine dell'intervento;
- b) Sintesi del progetto o dell'intervento che sarà pubblicata dal Ministero del turismo al fine di ottemperare agli obblighi in tema di trasparenza (articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013);
- c) Descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione con particolare riguardo alle opere edili-murarie impiantistiche, nonché l'impegno a presentare ogni sei mesi dall'inizio dell'intervento un'analisi sul livello di utilizzo dei finanziamenti e dei relativi investimenti (CONDIZIONALITA' UE);
- d) Indicazione spese totali ammissibili per progetto e il dettaglio delle singole voci di spesa;
- e) Estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti;
- f) Relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala;

g) Copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA, CILA o CILAS ed eventuali permessi a costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici.

SEZIONE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

a) Copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto relativo alla sede oggetto di intervento (obbligatorio solo in caso di soggetti richiedenti gestori di attività ricettiva o servizi turistici che eseguono opere murarie/impiantistiche in immobili o aree di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica);

b) Laddove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'essere in regola, ai fini della concessione dell'agevolazione, rispetto alla verifica della regolarità contributiva e fiscale;

c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in stato di fallimento;

d) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo. n. 159 del 2011, necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche antimafia attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, comma 1, e dell'articolo 67, comma 1, lettera g, del decreto legislativo. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. per agevolazione richiesta uguale o inferiore a 150.000,00 euro;

e) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all'articolo 85, commi da 1 a 2- quater, del decreto legislativo. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. per agevolazione richiesta superiore a 150.000,00 euro da caricare a sistema in un file unico. È richiesta la firma autografa del soggetto firmatario e la dichiarazione va corredata dal documento d'identità del firmatario in corso di validità;

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo stato di conservare presso la sede la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale;

g) Laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla compatibilità della destinazione urbanistica del fabbricato o del terreno interessato da tali opere con la destinazione d'uso delle attività (indicare foglio, particella catastale e Comune del fabbricato o del terreno interessati);

h) Laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rilascio da parte delle amministrazioni comunali competenti degli eventuali permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e delle determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico/ambientale, edilizio, idrogeologico e a qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, articolo 5, comma 2, lettera d (elencare documentazione da richiedere all'amministrazione nazionale competente);

i) Laddove applicabile, dichiarazione di essere impresa in franchising, allegando alla domanda di agevolazione copia del contratto di affiliazione al fine di valutare l'esistenza di influenza dominante;

l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza dei presupposti che consentono l'aumento del contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente avviso;

m) Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la coerenza delle date indicate per l'inizio e la conclusione dei lavori;

n) Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 da parte di certificatori indipendenti;

o) Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, di incremento dell’efficienza energetica, come individuati dal presente avviso, le imprese interessate sono tenute a:

- a. allegare attestato di prestazione energetica dell’unità immobiliare interessate dagli interventi, redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, prima e dopo l’intervento;
- b. allegare asseverazione di cui all’articolo 8 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus;
- c. depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente;
- d. allegare certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi;
- e. allegare, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;